

## DELIBERA N. 53/13/CSP

### **ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (CONCESSIONARIA PER IL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO “RAI 3”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 35-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DEGLI ARTICOLI 1, COMMA 2, 2, COMMI 1 E 2, E 3, COMMI 3 E 4, DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL’INFORMAZIONE SPORTIVA DENOMINATO “CODICE MEDIA E SPORT” DEL 27 LUGLIO 2007**

#### L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’8 maggio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, recante il “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli articoli 35, comma 4-bis, e 35-bis;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329, in particolare l’art. 5;

VISTO il Codice di autoregolamentazione dell’informazione sportiva denominato “*Codice Media e Sport*” sottoscritto da tutte le associazioni degli editori radiotelevisivi, oltre che Ordine dei giornalisti, Federazione nazionale della stampa italiana, Unione stampa sportiva italiana, Federazione italiana editori di giornali, in data 27 luglio 2007 e in particolare gli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, e 3, commi 3 e 4, ;

VISTO il decreto 21 gennaio 2008, n. 36 recante “*Recepimento del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi*”, del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 marzo 2008, n. 58;

VISTA la propria delibera n. 14/08/CSP “*Approvazione del regolamento sulle procedure di vigilanza e sanzionatorie relative al Codice Media e Sport*” del 31 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 2008, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS del 28 aprile 1999 recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la propria delibera n. 53/99/CONS del 28 aprile 1999 recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale del Piemonte del 7 gennaio 2001 n. 1, recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni"*;

VISTO l'Accordo-quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la propria delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009, recante *"Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni"* e, in particolare, l'allegato A concernente la *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'art. 3 dell'Accordo-quadro"*;

VISTA la propria delibera n. 250/12/CONS del 3 maggio 2012, recante *"Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte"*; VISTO il *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, approvato con delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante *"Disciplina dei tempi dei procedimenti"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la relazione di chiusura della fase istruttoria, pervenuta in data 15 aprile 2013 (prot. n. 19686) unitamente alla documentazione, inerente il procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) della regione Piemonte e in particolare l'atto di contestazione n. 1/2012 del 13 dicembre 2012, trasmesso per la notifica in data 14 dicembre 2012 alla società RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., concessionaria per il servizio pubblico radiotelevisivo *"RAI 3"*, con sede legale in viale Mazzini n. 14, 00195 Roma, con il quale è stata contestata la violazione del combinato disposto dell'articolo 35-bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, e 3, commi 3 e 4, del codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato *"Codice Media e Sport"* del 27 luglio 2007, per aver trasmesso in data 20 ottobre 2012 - nell'ambito del TgR Piemonte - il servizio giornalistico realizzato presso lo stadio *"Juventus Stadium"* di Torino, in occasione della partita di calcio

Juventus – Napoli, *“Ai cancelli del big match”*, iniziato alle ore 19:36:22 circa e terminato alle ore 19:38:23 circa durante il quale veniva ripreso il seguente coro di due tifosi della Juventus: *“Oh Vesuvio lavalì tu!”* e veniva poi registrata la seguente dichiarazione di un tifoso della Juventus: *“I napoletani sono ovunque quindi non è che possiamo considerare nord sud centro . . . sono ovunque . . . un po’ come i cinesi”*, e che lo stesso giornalista autore del servizio così commentava *“quindi li distinguate dalla puzza, con grande signorilità”* per poi ricevere la risposta del tifoso *“molto elegantemente certo”*;

RILEVATO che alle ore 19:55:03 del 20 ottobre 2012, in chiusura del TgR Piemonte, veniva data la sola notizia del risultato finale dell’incontro di calcio .Juventus—Napoli: *“Vi ricordiamo che la Juventus ha vinto la partitissima con il Napoli, si è andati avanti per novantacinque minuti, gol al 79’ Caceres, all’81° Pogba, dunque la Juventus ha fatto tutto in due — tre minuti, la terza edizione alle 23:30 col servizio di Francesco Marino;*

RILEVATO che in data 22 ottobre 2012 la redazione regionale RAI 3 Piemonte trasmetteva durante l’edizione serale della TgR alle ore 19:37:33 immediatamente dopo la trasmissione dei titoli, il seguente messaggio: *“Prima delle notizie vi dobbiamo chiedere scusa. Ci scusiamo profondamente con i cittadini di Napoli e con tutti gli italiani per l’inqualificabile e vergognoso servizio da noi trasmesso sabato scorso. Il giornalista, autore dei servizi ai tifosi juventini e napoletani, è stato sospeso e nei suoi confronti l’azienda ha aperto un procedimento disciplinare. La Rai è e sarà sempre in prima fila contro ogni forma di razzismo e la stupidità che l’accompagna, hanno detto il Presidente Tarantola ed il Direttore Generale Gubitosi. Il Direttore del TgR Casarin, che immediatamente dopo la trasmissione del servizio ha chiesto l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del giornalista, si associa alle scuse dell’azienda e assicura la massima vigilanza affinché episodi del genere non si verifichino più”*;

VISTE le memorie difensive presentate dalla RAI al Corecom Piemonte in data 17 gennaio 2013 (prot. Corecom n. 1148) e, a seguito di richiesta di proroga del termine di presentazione, quelle integrative del 13 febbraio 2013 (prot. Corecom n. 4772) nonché il verbale di audizione dell’11 febbraio 2013, con le quali la Società chiede l’archiviazione del procedimento. Precisamente la RAI eccepisce la propria estraneità alla sequenza eziologica che ha determinato l’illecito contestato, sia in termini di causa prossima ed efficiente, da individuare invece nel giornalista che ha realizzato e condotto il servizio per il ruolo di responsabilità e di autonomia a lui assegnato nell’organizzazione editoriale della Rai e quindi garante della salvaguardia dei valori che gli addebiti in esame assumono lesi, sia in termini di concausa, ancorché omissiva, tenuto conto che non era esigibile, in concreto, dalla Società, una condotta che potesse impedire l’evento oggetto di contestazione, in quanto, pur non essendo andato in onda in diretta, il servizio in questione non aveva potuto concretamente avere altro controllo se non quello dello stesso giornalista che lo aveva realizzato, il quale, dopo averlo montato, lo aveva reso disponibile solo alle ore 19.31, in concomitanza cioè della trasmissione dell’edizione del TgR in cui era stato inserito il servizio medesimo ed

escludendo così ogni possibilità di svolgere qualunque tipo di controllo preventivo. Con riferimento alla circostanza che “in chiusura dell’edizione” il conduttore ha dato solo la notizia del risultato finale dell’incontro di calcio Juventus-Napoli senza far alcun cenno al servizio in questione per stigmatizzarne il contenuto, la Società precisa che quest’ultimo, dopo averlo “lanciato”, non aveva potuto ascoltarlo in quanto, nel momento in cui andava in onda, era stato chiamato al telefono per un aggiornamento sull’andamento della gara. Si fa osservare inoltre che il messaggio con il quale la RAI si è dissociata dall’accaduto non è stato diffuso nella prima edizione del TgR Piemonte successiva a quella in cui è stata commessa la violazione perché la prima edizione del TgR successiva a quella oggetto di addebito era quella notturna delle 00.10 che, a causa della scarsa audience che caratterizza quella fascia oraria, non avrebbe avuto certamente lo stesso effetto “riparatore” perseguito e raggiunto dal messaggio effettivamente andato in onda nell’edizione delle 19,35 di lunedì 22 ottobre 2012. Inoltre, solo con il passare delle ore si è percepita netta la dimensione assunta dal caso (non più rimediabile a livello locale), ragion per cui si è deciso che era opportuno attendere una presa di posizione ufficiale e definitiva dei vertici aziendali che nel frattempo avevano avvocato a sé la questione. Quindi, la Società deducente rappresenta che, se anche l’evento (la messa in onda) possa esserle materialmente riferito, non è ad essa certamente imputabile alcuna rimproverabile condotta attiva od omissiva, causativa del medesimo e men che mai l’attitudine psicologica che, sotto forma di dolo o di colpa, possa qualificarla e dunque integrare la fattispecie dell’illecito contestato;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

- la responsabilità editoriale in quanto tale non è ascrivibile in capo a terzi soggetti, quali giornalisti, realizzatori e/o ideatori di programmi, bensì ricade esclusivamente in capo all’emittente che ha trasmesso il programma in base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Nel caso di specie, il dato oggettivo della responsabilità editoriale dell’emittente è di per sé sufficiente ad ascrivere pienamente in capo alla medesima la violazione di cui al combinato disposto dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e degli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, e 3, commi 3 e 4, del Codice di Autoregolamentazione dell’informazione sportiva denominato “Codice Media e Sport”, per aver trasmesso le espressioni, di propri dipendenti o altri soggetti intervistati, oggetto delle violazioni in parola. La circostanza, poi, che il servizio andato in onda “non fosse in diretta” ma registrato e montato precedentemente rivela peraltro una indiscutibile *culpa in vigilando* proprio in capo alla Società medesima;
- vanno rigettate le eccezioni relative alla mancata diffusione nella prima edizione successiva del programma in cui è stata commessa la violazione, o in altra trasmissione della medesima emittente del messaggio nel quale l’editore e l’emittente “*si dissociano dall’accaduto esprimendo la loro deplorazione*” considerato che la Società, per la gravità delle espressioni riportate avrebbe dovuto manifestare appena possibile, così come prescritto dalla norma, tutta la deplorazione e le proprie scuse dissociandosi dall’accaduto. D’altra parte, la circostanza che “in

chiusura dell'edizione del TgR" il conduttore abbia dato solo la notizia del risultato finale dell'incontro di calcio Juventus-Napoli senza far alcun cenno al servizio in questione per stigmatizzarne il contenuto è di per sé stessa sufficiente ad individuare precise responsabilità nel comportamento omissivo. In effetti già al termine del servizio, il conduttore del TgR avrebbe potuto prendere le "distanze" della Società dalle offensive dichiarazioni riportate e comunque non attendere quarantotto ore prima di " . . . . diffondere . . . . un messaggio nel quale l'editore e l'emittente . . . . . si dissociano dall'accaduto esprimendo la loro deplorazione", in ossequio alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del Codice Media e Sport;

- è sempre ingiustificabile l'uso di frasi che offendono la dignità umana e la sensibilità dei telespettatori, , in particolare dei giovani; la notorietà poi di un evento calcistico, quale l'incontro Juventus-Napoli, richiede in modo particolare il rispetto dei principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a garanzia degli utenti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni "*Le emittenti, anche analogiche, e le emittenti radiofoniche, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenute all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive*";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Codice Media e Sport "*Nella diffusione dell'informazione sportiva, qualora realizzata anche al di fuori delle testate giornalistiche, le parti assicurano comunque l'osservanza dei principi della legalità, della correttezza e del rispetto della dignità altrui, pur nella diversità delle rispettive opinioni*";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Codice Media e Sport "*Il commento degli eventi sportivi dovrà essere esercitato sui diversi media in maniera rispettosa della dignità delle persone, dei soggetti e degli enti interessati, con la chiara distinzione tra il racconto dei fatti e le opinioni personali che si hanno di essi*";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Codice Media e Sport "*Le parti si impegnano in ogni caso a evitare il ricorso a espressioni minacciose o ingiuriose nei confronti di singoli individui o di gruppi di persone quali, ad esempio, atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell'ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi, etnie, confessioni religiose*";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Codice Media e Sport "*Nel caso di trasmissioni registrate, le emittenti ed i fornitori di contenuti si impegnano*

*a procedere al preventivo controllo del contenuto delle stesse, escludendo dalla messa in onda episodi che costituiscano violazioni del presente Codice”;*

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Codice Media e Sport *“Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano comunque, in caso di violazione del codice a diffondere nella prima edizione successiva del programma in cui è stata commessa la violazione, o in altra trasmissione della medesima emittente, un messaggio nel quale l’editore e l’emittente e i fornitori di contenuti stessi si dissociano dall’accaduto esprimendo la loro deplorazione”;*

RILEVATO che nella edizione del TgR del Piemonte andata in onda in data 20 ottobre 2012, dalle ore 19.30 circa alle ore 20.00 circa, sull’emittente RAI 3, come sopra descritto, si configura la violazione delle citate norme che dispongono l’adozione di specifiche misure da osservare nelle trasmissioni di informazione sugli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive;

RILEVATA, per l’effetto, la violazione dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con gli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, e 3, commi 3 e 4, del Codice di Autoregolamentazione dell’informazione sportiva denominato “Codice Media e Sport”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) ai sensi dell’articolo 35, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione oggetto del presente procedimento nella misura pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge n. 689/81, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevata l’incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quali la tutela dei telespettatori, anche giovani, nell’ambito del più seguito e partecipato gioco a livello nazionale qual è il calcio, anche in relazione al contesto sociale in cui sono frequenti fenomeni di violenza legati ad avvenimenti calcistici. Si consideri, altresì, che non si è trattato di una trasmissione in diretta, ma di un servizio montato per essere trasmesso nell’edizione serale, che quindi avrebbe consentito un controllo preventivo da parte della concessionaria del servizio pubblico;
- con riferimento all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, la stessa è stata posta in essere in modo non puntuale, sì da risultare non del tutto efficace, in quanto il programma non è stato prontamente interrotto, né tantomeno è stato trasmesso un messaggio di deplorazione dell’accaduto nella prima edizione successiva al programma in cui è stata commessa la violazione. Si deve, comunque, prendere atto che in seguito la Società, nella figura dei massimi vertici aziendali, si è dissociata dalla

condotta, così chiarendo la propria posizione, oltre che con la presentazione di pubbliche scuse, anche rimuovendo il servizio in argomento dal proprio sito TgR Piemonte nonché risolvendo il rapporto di lavoro con il giornalista autore del servizio con effetto immediato;

- con riferimento alla personalità dell'agente, la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività ed in particolare all'esercizio del controllo della piena conformità dell'emesso al quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

### **ORDINA**

alla società RAI s.p.a., con sede in Viale Mazzini n. 14 – 00195 Roma, concessionaria per il servizio pubblico radiotelevisivo “RAI 3”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per la violazione del combinato disposto dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e degli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, e 3, commi 3 e 4, del Codice di Autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato “Codice Media e Sport”.

### **INGIUNGE**

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 53/13/CSP”*, entro **treinta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di **dieci** giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 53/13/CSP”*.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 8 maggio 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani